Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 2 aprile 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 151.
Integrazione di spesa per contributi statali nella costruzione dei nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le autorizzazioni di spesa, di cui al R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 770, ed alla legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1838, costituiscono unico fondo per la concessione dei contributi nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali e delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici in Sicilia ed in Sardegna, e sono aumentate complessivamente di L. 3.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1941-42, 1942-43 e 1943-44.

Per l'esercizio finanziario 1940-41 il limite d'impegno di cui all'art. 5, primo comma, della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, è elevato di L. 3.000.000 per la concessione dei contributi per le opere suddette.

Art. 2.

Rimangono fermi i termini per la presentazione delle domande di contributi statali stabiliti dall'art. 2 del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 770, e dall'art. 4 della legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1838.

I termini fissati negli articoli stessi per l'ultimazione delle opere sono prorogati al 31 dicembre 1943-XXII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL — TASSINARI — RICCI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 30 gennaio 1941-XIX, n. 152.
Posizione del personale borghese imbarcato su Regie navi in tempo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il personale borghese di età superiore ai 17 anni compiuti, imbarcato su naviglio da guerra dello Stato con mansioni di panettiere, cuoco o domestico, in tempo di guerra o di eccezionali emergenze, assume carattere militare a tutti gli effetti e passa a far parte della Regia marina all'atto della mobilitazione totale o parziale e per tutta la durata di questa anche se appartiene ad altra Forza armata o non ha obblighi militari o se la rispettiva classe di leva non è ancora stata chiamata alle armi. Il tempo trascorso in tale posizione va computato nella ferma di leva se questa non è stata ancora compiuta.

Il personale di età inferiore ai 17 anni compiuti deve essere subito sbarcato.

Art. 2.

Durante tutto il tempo della guerra o della eccezionale emergenza il personale di cui al 1° comma dell'art. 1 non può ottenere lo sbarco, ad eccezione di coloro la cui classe di leva non sia stata ancora chiamata o che non siano comunque soggetti ad obblighi di richiamo alle armi: costoro, però, continuano a far parte dell'equipaggio sino a quando non sia possibile sostituirli con personale soggetto ad obblighi di servizio militare.

Non è considerato sbarco il passaggio da una nave da guerra ad un'altra, l'invio in licenza o il ricovero in un ospedale.

In caso di prigionia i panettieri, cuochi o domestici, di cui al 1° comma dell'art. 1, continuano a far parte della Regia marina col grado ad essi attribuito, ma, al termine della prigionia, cessano di farne parte se inscritti nei ruoli del Regio esercito o della Regia aeronautica.

Art. 3.

Al personale di cui al 1° comma dell'art. 1 è attribuito, in relazione alle mansioni assegnate a bordo, il grado stabilito da apposita tabella da approvarsi dal Ministro per la marina di concerto col Ministro per le finanze.

Il personale che già rivesta un grado nei ruoli della forza in congedo della Regia marina assume senz'altro tale grado qualora esso sia superiore a quello che gli spetterebbe a norma del precedente comma.

Art. 4.

Al personale che, in forza della presente legge, assume carattere militare, sono corrisposte le competenze militari del grado rivestito o, se più favorevole, il trattamento economico previsto dall'art. 45 del regolamento degli assegni di imbarco approvato con R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1156.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 febbraio 1941-XIX, n. 153.

Disposizioni relative agli aeromobili atterrati, ammarati o caduti nel territorio o nelle acque territoriali dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque essendo a conoscenza della caduta nel territorio o nelle acque territoriali dello Stato di un aeromobile, qualunque sia la sua nazionalità, ovvero dell'atterraggio o dell'ammaraggio di un aeromobile di nazionalità nemica, non ne dà immediata comunicazione ai superiori, se militare, ovvero ai carabinieri Reali del luogo o ad altra pubblica autorità, se trattasi di persone estranee alle Forze armate dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La disposizione non si applica quando risulti che il fatto era già a conoscenza dell'autorità.

Art. 2.

Chiunque sottrae, asporta, deteriora o indebitamente detiene parti, strumenti, materiali, armi, accessori e documenti inerenti agli aeromobili atterrati, ammarati o caduti nel territorio o nelle acque territoriali dello Stato, o il loro carico, ovvero documenti, carte, valori o altri oggetti pertinenti agli equipaggi o ai passeggeri, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 3.

La competenza a conoscere dei reati preveduti dagli articoli precedenti appartiene ai tribunali militari.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel Regno il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nei territori dell'Africa italiana e dei Possedimenti italiani il giorno della pubblicazione nei bollettini ufficiali dei singoli Governi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 febbraio 1941-XIX, n. 154.

Aumento del contributo concesso dallo Stato all'Istituto di studi filosofici con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il contributo di L. 50.000 annue stabilito a carico dello Stato, a favore dell'Istituto di studi filosofici, con sede in Roma, è elevato a L. 250.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 20 febbraio 1941-XIX, n. 155.
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1 annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è aggiunta la seguente:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Pelli crude da pellicceria	Per essere conciate tinte e confezionate	Kg. 25	Sei mesi

Art. 2.

È prorogata fino al 31 dicembre 1941-XX la temporanea importazione di carta e cartoncino per fotografia, per essere sensibilizzati e per la produzione di cartoline illustrate e fotografie di qualsiasi formato. (R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44; R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 276, e legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 225).

A scarico delle relative bollette di temporanea importazione è consentita anche la riesportazione della carta e del cartoncino semplicemente baritati.

Art. 3.

È ripristinata, con validità fino al 31 dicembre 1942-XXI, la temporanea importazione di fili di ferro per la fabbricazione di lana di acciaio, successivamente estesa ai dischi di ferro per la fabbricazione di paglia di acciaio. (R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166, e legge 30 novembre 1939-XVII, n. 1841).

A scarico delle bollette di temporanea importazione di fili e dischi di ferro è consentita la riesportazione indifferentemente di lana e di paglia di acciaio.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 20 febbraio 1941-XIX, n. 156.
Cessione allo Stato della proprietà del materiale rotabile delle ferrovie Domodossola-Confine Svizzero e Spoleto-Norcia concesse all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 28 dicembre 1940-XIX tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Società subalpina di imprese ferroviarie per la cessione allo Stato della proprietà del materiale rotabile delle ferrovie Domodossola-Confine Svizzero e Spoleto-Norcia concesse all'industria privata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 157.
Proroga di disposizioni per l'applicazione della imposta sulle fibre tessili artificiali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, di cui all'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54, successivamente modificato, resta fissata, per il periodo 29 gennaio 1941-30 giugno 1942, in ragione in 80.000.000 di lire annui, commisurati alle quantità di merci estratte dalle fabbriche nel periodo 29 gennaio 1937-28 gennaio 1938 con destinazione diversa dalla diretta esportazione, tenuto conto delle aliquote previste dall'art. 1 dello stesso allegato.

Qualora nel corso del periodo 29 gennaio 1941-28 gennaio 1942, fosse accertata l'estrazione dalle fabbriche con l'anzidetta destinazione, di una maggiore o minore quantità di fibre tessili artificiali rispetto al corrispondente periodo 29 gennaio 1937-28 gennaio 1938, la somma di 80.000.000 sarà aumentata o diminuita in proporzione della maggiore o mi-

nore quantità effettivamente accertata. Con lo stesso criterio è da calcolare l'imposta definitivamente dovuta per il periodo 29 gennaio 1942-30 giugno 1942.

L'imposta sarà versata provvisoriamente in rate trimestrali di 20 milioni di lire ciascuna il giorno 20 del terzo mese di ciascun trimestre. Per lo scorcio di trimestre 29 gennaio 1941-31 marzo 1941, sarà provvisoriamente versata, alla data del 20 marzo 1941, la somma di 14.000.000 di lire.

Se però, in applicazione del disposto del 2° comma del presente articolo, risulti, trimestralmente e nello scorcio di trimestre di cui innanzi, dovuta una maggiore somma di quella provvisoriamente pagata, la differenza sarà versata entro 60 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, mentre, se risulti un eccesso di versamento, l'Amministrazione opererà il conguaglio alla scadenza della rata susseguente.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione possono eseguire verifiche e riscontri nelle fabbriche, con facoltà di ispezionare le contabilità attinenti alla attività industriale e commerciale delle fabbriche stesse.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze resta autorizzato ad apportare modificazioni ed aggiunte alle norme del decreto Ministeriale 20 luglio 1940-XVIII.

Art. 4.

L'esenzione dall'imposta in favore delle fibre tessili artificiali, destinate alla fabbricazione di pneumatici per veicoli, concessa con R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 712, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 171, sotto l'osservanza delle modalità e cautele stabilite dal Ministro per le finanze, avrà termine col 15 settembre 1943.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 158.

Autorizzazione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a delegare agli Istituti di credito fondiario la gestione e la vendita degli immobili ad esso attribuiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito con l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è autorizzato a delegare agli Istituti di credito fondiario, di cui all'art. 12 del decreto medesimo, la gestione e la vendita dei beni immobili che a detto Ente siano attribuiti anche con provvedimenti successivi al citato R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Gli Istituti indicati nel comma precedente sono autorizzati ad esercitare le funzioni di cui al comma stesso anche in deroga ai rispettivi ordinamenti o statuti.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 27 febbraio 1941-XIX, n. 159.

Avanzamento, durante il periodo di guerra, degli ufficiali in congedo speciale di talune categorie in congedo della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali della Regia aeronautica in congedo speciale richiamati temporaneamente in servizio durante lo stato di guerra possono essere promossi al grado superiore per merito di guerra.

Gli stessi ufficiali che abbiano prestato servizio per almeno sei mesi in qualità di richiamati da tale posizione, potranno, finchè perduri lo stato di guerra, essere promossi ad anzianità al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito, purchè siano stati già promossi tutti gli ufficiali del servizio permanente di pari grado e della stessa anzianità di grado idonei all'avanzamento.

Art. 2.

Per la durata della presente guerra e fermo rimanendo il disposto degli articoli 90 e 93 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e successive modificazioni, gli ufficiali della Regia aeronautica appartenenti alle categorie in congedo appresso indicate che abbiano prestato servizio temporaneo durante lo stato di guerra per almeno sei mesi, potranno essere ammessi a conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore a quello cui avrebbero potuto aspirare in

tempo di pace, se di ausiliaria o di riserva, e al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito, se del congedo provvisorio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

LEGGE 27 febbraio 1941-XIX, n. 160.
Modificazione alla legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, riguardante il collocamento in congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per l'anno 1941 la percentuale massima degli ufficiali generali della Regia aeronautica che potranno essere collocati nella posizione di congedo speciale stabilita con legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, e successive aggiunte e modifiche, è portata al 4 per cento degli organici complessivi in vigore per i vari gradi di generale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

LEGGE 11 marzo 1941-XIX, n. 161.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, contenente norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune o largo consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, contenente norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune o largo consumo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PUTZOLU

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 20 febbraio 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseriella Sambuco » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 gennaio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, numero 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseriella Sambuco », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Mirra Luigi fu Gennaro, foglio di mappa 18, particelle 10 e 67, per la superficie complessiva di ettari 1.02.55 e con l'imponibile di L. 102,55.

Il suddescritto fondo è composto di due appezzamenti, contraddistinti in catasto uno con la particella 10 del foglio di mappa 18 e l'altro con la particella 67 dello stesso foglio di mappa 18. Il primo confina: con la proprietà Mirra Gennaro e Vincenzo fu Antimo ed altri, con la proprietà Mirra Amalia fu Gennaro, con la proprietà Mirra Gennaro e Vincenzo fu Antimo, con la proprietà Pignatelli Luigi fu Riccardo. Il secondo confina: con la proprietà Pignatelli Luigi fu Riccardo, con la proprietà Mirra Amalia fu Gennaro, con la strada comunale di Cancello;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 febbraio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseriella Sambuco » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2500 (duemilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1941-XIX
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 315. — D'Elia

(1111)

REGIO DECRETO 20 febbraio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Gli Schiavi » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 25 gennaio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 80 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Gli Schiavi », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Branco Giovanni e Domenico fu Roberto, foglio di mappa 6, particella 82, per la superficie complessiva di ettari 1.63.50 e con l'imponibile di L. 163,50.

I suddescritti beni costituiscono il fondo denominato « Gli Schiavi » e confinano: con la proprietà Papa Donato fu Domenicantonio, con la proprietà della Parrocchia di Cancello, goduta dal sacerdote Simeone, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco e figli, con la proprietà Peluso Domenico fu Gaetano;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 febbraio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Gli Schiavi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1941-XIX
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 316. — D'Elia

(1112)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 marzo 1941-XIX.

Disciplina della demolizione di automezzi.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Ritenuta la necessità di disciplinare la demolizione di vecchi automezzi per il recupero dei materiali ferrosi e non ferrosi utilizzabili per le fabbricazioni di guerra;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* chi intende procedere a demolizione totale o parziale di automezzi deve chiederne la preventiva autorizzazione al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Art. 2.

Le autorità e gli agenti di P. S., i RR. CC., la Regia guardia di finanza, la Milizia forestale, i podestà e in genere tutti gli ufficiali pubblici provvedono all'osservanza del presente decreto.

I contravventori devono essere gerarchicamente segnalati al Prefetto il quale può ordinare l'immediata sospensione dei lavori di demolizione ed il fermo degli automezzi, che mette a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Roma, addì 30 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1202)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 marzo 1941-XIX.

Nomina di un membro effettivo, di un membro supplente del Comitato esecutivo e di due sindaci del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento; di un consigliere e di un revisore dei conti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde; di un consigliere e di due sindaci dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduti gli statuti del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma; della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano e dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Decreta:

1) Il gr. uff. dott. Giuseppe Dell'Orò e il gr. uff. avvocato conte Gaetano Facchinetti sono confermati rispettivamente membro effettivo e membro supplente del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, per il quadriennio 1941-1944.

2) Il comm. rag. Francesco Cremonese e il gr. uff. dottor Adolfo Panfili sono nominati sindaci del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1941.

3) Il comm. dott. Emiliano Carnaroli ed il comm. dottor Stefano Dozzio sono confermati rispettivamente consigliere di amministrazione e revisore dei conti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1941.

4) Il marchese Lorenzo Raggi De Marini è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1941.

5) L'avv. Angelo Fontana e il cav. rag. Guido Russo sono nominati sindaci dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1173)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Italiana Industria Cucirini, già Ricci Marconcini, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Italiana Industria Cucirini, già Ricci Marconcini, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Italiana Industria Cucirini, già Ricci Marconcini, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Giulio Bertagna.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1176)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società internazionale Berlitz School, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto, in data 13 gennaio 1941-XIX, col quale la Società internazionale Berlitz School, veniva sottoposta a sindacato;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno revocare il provvedimento di sindacato e sottoporre a sequestro l'azienda predetta, affidando l'incarico al sequestratario di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società internazionale Berlitz School, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. Baldassare Gambino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1179)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Ditta Nicolas Catsicas, con sede a Catania, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni richieste è risultato che la Ditta Nicolas Catsicas, con sede in Catania, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Ditta Nicolas Catsicas, con sede a Catania, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Vincenzo Lo Giudice.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1177)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Ditta Costantino Catsicas, con sede a Catania, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni richieste è risultato che la Ditta Costantino Catsicas, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 8 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Ditta Costantino Catsicas, con sede a Catania, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. Riniero Zeno.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1178)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Laboratorio Italiano Ferri Attrezzi, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni richieste è risultato che la Società anonima Laboratorio Italiano Ferri Attrezzi, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Laboratorio Italiano Ferri Attrezzi, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Alberto Scocchera.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1180)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1941-XIX.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Ferrara dell'istituzione e l'esercizio dei Magazzini generali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;

Visto il decreto interministeriale 31 luglio 1928-VI, che autorizza il Monte di pietà di Ferrara ad istituire ed esercitare in Ferrara (località Darsena) Magazzini generali, pel deposito di merci varie, estere e nazionali;

Visto il R. decreto 28 novembre 1929, n. 2235, che dispone l'assorbimento del Monte di pietà di Ferrara da parte della Cassa di risparmio di Ferrara;

Considerato che i fabbricati dei Magazzini generali della Cassa di risparmio sono stati espropriati da quel Comune e demoliti e che, è quindi, opportuno far luogo alla revoca dell'autorizzazione all'istituzione e all'esercizio, salvo a concedere nuovamente detta autorizzazione se e quando saranno ricostruiti i locali all'uopo occorrenti, semprechè i nuovi locali risultino idonei al deposito di merci in regime di Magazzini generali;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

È revocata l'autorizzazione concessa col decreto Ministeriale 31 luglio 1928-VI alla Cassa di risparmio di Ferrara (o per essa al Monte di pietà di Ferrara), per l'istituzione e l'esercizio, in Ferrara, di Magazzini generali pel deposito di merci varie, estere e nazionali.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Ferrara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: Amicucci

(1160)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1941-XIX.
Norme per il pagamento dei buoni ordinari del Tesoro acquistati in Africa Italiana e nei Possedimenti dell'Egeo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la delega rilasciata in data 23 febbraio 1941-XIX al Senatore dott. Pietro Lissia Sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze;

Visto l'art. 15 della legge 6 giugno 1940, n. 646, che dà facoltà al Ministro per le finanze di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme che saranno da esso stabilite anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di dettare norme speciali per i territori dove lo stato di guerra impedisce l'invio dei titoli definitivi da consegnarsi agli acquirenti dei detti buoni;

Decreta:

Art. 1.

Le filiali dell'Istituto di emissione operanti nell'Africa Italiana e nei Possedimenti dell'Egeo sono autorizzate a scontare o a consentire anticipazioni sulle ricevute provvisorie mod. 49-T rilasciate ai sensi dell'art. 1041 delle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro agli acquirenti dei buoni del Tesoro ordinari presso le Sezioni di Regia tesoreria esistenti nei detti territori. A tal fine le ricevute provvisorie dovranno essere debitamente quietanzate dall'intestatario.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto nel precedente articolo, le ricevute provvisorie rilasciate per i buoni del Tesoro ordinari acquistati presso le Sezioni di Regia tesoreria dell'Africa Italiana e dei Possedimenti dell'Egeo non sono girabili.

Il relativo rimborso sarà effettuato contro quietanza dell'intestatario delle ricevute stesse e previo controllo da parte delle Sezioni di Regia tesoreria che le ha emesse della perfetta loro corrispondenza con le matrici del bollettario da cui sono state staccate.

Quando gli intestatari delle ricevute provvisorie non abbiano la libera disponibilità dei buoni da esse rappresentati non si potrà procedere al rimborso senza l'autorizzazione della Direzione generale del Tesoro da unire in copia alle ricevute stesse.

Art. 3.

Le Sezioni di Regia tesoreria dell'Africa Italiana e dei Possedimenti dell'Egeo sono autorizzate a comprendere nelle loro contabilità, anche ai fini del controllo della Corte dei conti, le ricevute provvisorie regolarmente quietanzate, annullate e perforate in luogo e vece dei titoli definitivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: Lissia

(1196)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Noghere in provincia di Trieste

Con decreto Ministeriale 1806 del 26 marzo 1941-XIX, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del torrente Noghere nel comune di Muggia (Trieste), compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Trieste, in data 24 febbraio 1940-XVIII.

(1167)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI NAPOLI

Il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli, letti gli atti prodotti dalla ditta « A. Pontecorboli » e la nota 2 settembre 1940, n. 22579, del Ministero degli interni, ha deliberato che venga annotato a margine dell'elenco « C » delle ditte ebraiche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 276 del 28 novembre 1939-XVIII, il consolidamento della ditta medesima nei signori Giovanni, Giorgio e Federica Eminente di Aldo, ed Anna Maria de Giorgio fu Luigi, tutti cittadini italiani, non appartenenti nè da considerarsi appartenenti alla razza ebraica, e per l'effetto dichiararsi nulla e di niun ulteriore effetto la iscrizione della ditta nel citato elenco « C » dal quale se ne autorizza di fatto la cancellazione.

(1164)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 marzo 1941-XIX - N. 71

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)		4,58
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)		—
Islanda (Corona)		—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	
Slovacchia (Corona)	65,66	
Spagna (Peseta)	181 -	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	

Rendita 3,50% (1906)	74,025
Id. 3,50% (1902)	71,50
Id. 3,00% Lordo	52,45
Id. 5,00% (1935)	92,575
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	73,025
Id. Id. 5,00% (1936)	94,40
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,85
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,125
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,90
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,30
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 marzo 1941-XIX - N. 72

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,58
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	74 —
Id. 3,50% (1902)	71,50
Id. 3,00% Lordo	52,425
Id. 5,00% (1935)	92,45
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,75
Id. Id. 5,00% (1936)	94,325
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,825
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,05
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,90
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,225
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,425

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Prisco, in liquidazione, con sede in San Prisco frazione del comune di Santa Maria Capua Vetere (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 ottobre 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Prisco, con sede nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Napoli) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 24 gennaio 1940-XVIII, con il quale l'avv. Alfonso Forgiuele è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerato che il predetto avv. Forgiuele è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Piegari fu Pietro è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Prisco, in liquidazione, avente sede nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Napoli), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dell'avv. Alfonso Forgiuele.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1103)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza, avente sede nel comune di Isola Rizza (Verona).

(1184)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Canale San Bovo (Trento)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Canale S. Bovo, avente sede nel comune di Canale S. Bovo (Trento).

(1185)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Rieti

Nella seduta tenuta il 20 marzo 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Rieti, il conte cav. ing. Leopoldo Pullè è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(1186)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 54 del predetto regolamento;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nelle singole provincie del Regno alla data del 30 novembre 1939, sono costituite come appresso:

1) Per le provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli (sede Torino):
Presidente: Marongiu dott. Giov. Battista, vice prefetto;
Membri: Garofani dott. Giulio, medico provinciale; Cova professor Erede, direttore clinica ostetrica; Valle prof. Giuseppe, libero docente in ostetricia; Brighetti Lucrezia, ostetrica condotta;
Segretario: Piras dott. Mario, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

2) Per le provincie di Cremona, Novara, Pavia, Piacenza e Varese (sede Pavia):
Presidente: Meda dott. Defendente, vice prefetto;
Membri: Ghiglione dott. Giancarlo, medico provinciale; Vercesi prof. Carlo, direttore della clinica ostetrica; Sacchi prof. Antonio, libero docente in ostetricia; Chiazzi Claudina, ostetrica condotta;
Segretario: Gragnani dott. Ernesto, consigliere di 2ª classe nell'Amministrazione dell'interno.

3) Per le provincie di Bergamo, Brescia, Como, Milano e Sondrio (sede Milano):
Presidente: Sechi dott. Giacomo, vice prefetto;
Membri: De Socio dott. Giuseppe, medico provinciale; Armanini prof. Carlo, libero docente in ostetricia; Fossati prof. Giuseppe, libero docente in ostetricia; Muratori Teresa, ostetrica condotta;
Segretario: Sciuto dott. Giuseppe, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

4) Per le provincie di Bolzano, Mantova, Verona e Vicenza (sede Verona):
Presidente: Landi dott. Giulio, vice prefetto;
Membri: Marcovecchio dott. Enrico, medico provinciale; Gnecchi dott. Adolfo, libero esercente specializzato in ostetricia; Pomini prof. Francesco, libero docente in ostetricia; Bruni Clotilde, ostetrica condotta;
Segretario: Mattucci dott. Guido, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

5) Per le provincie di Belluno, Treviso e Udine (sede Udine):
Presidente: Zanframundo dott. Giobatta, vice prefetto;
Membri: Moreschini dott. Paolo, medico provinciale; Santi professor Emilio, libero docente in ostetricia; Quarantotto dott. Adriano, libero esercente specializzato in ostetricia; Searo Fantuzzi Giovanna, ostetrica condotta;
Segretario: Piva dott. Alberto, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

6) Per le provincie di Padova e Venezia (sede Padova):
Presidente: Attardi dott. Luigi, vice prefetto;
Membri: Carriero dott. Leonardo, medico provinciale; Valtorta prof. Francesco, libero docente in ostetricia; De Leonardis dott. Vittorio, libero esercente specializzato in ostetricia; Righi Prisco Elisa, ostetrica condotta;
Segretario: Giuliano dott. Niciò, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

7) Per le provincie di Ferrara e Rovigo (sede Ferrara):
Presidente: Mormile dott. Italo, vice prefetto;
Membri: Savinetti dott. Alfonso, medico provinciale; Cetroni dott. Mario, docente in ostetricia; Randazzo dott. Mario, libero esercente specializzato in ostetricia; Borsari Agnese, ostetrica condotta;
Segretario: Temussi dott. Ezio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

8) Per le provincie di Fiume, Pola e Trieste (sede Trieste):
Presidente: De Masellis dott. Michele, vice prefetto;
Membri: Graziadei dott. Valentino, medico provinciale; Massazza prof. Mario, direttore scuola d'ostetricia; Gall prof. Piero, libero docente in ostetricia; Fanigliuolo Loretta, ostetrica condotta;
Segretario: De Vita dott. Giovanni, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

9) Per le provincie di Genova e Savona (sede Genova):
Presidente: Bellei dott. Lodovico, vice prefetto;
Membri: Giampalmo dott. Giuseppe, medico provinciale; Aoconci prof. Gino, direttore clinica ostetrica; Dallera prof. Nicola, libero docente in ostetricia; Fiscaletti Serra Paola, ostetrica condotta;
Segretario: Sciaccaluga dott. Angelo, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

10) Per le provincie di Apuania, Parma e La Spezia (sede La Spezia):
Presidente: Martina dott. Giovanni, vice prefetto;
Membri: Traversa dott. Emanuele, medico provinciale; Corda prof. Giovanni, libero docente in ostetricia; Zacutti dott. Achille, primario ospitaliero; De Giovanni Tartaglia Maria, ostetrica condotta;
Segretario: Pierro dott. Vittorio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

11) Per le provincie di Modena e Reggio Emilia (sede Modena):
Presidente: Lippi dott. Curzio, vice prefetto;
Membri: Saitta dott. Placido, medico provinciale; Garrasi dottor Giuseppe, libero esercente specializzato in ostetricia; Rio dottor Luigi, libero esercente specializzato in ostetricia; Ferrari Gilda, ostetrica condotta;
Segretario: De Victoriis Medori dott. Raffaele, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

12) Per le provincie di Bologna, Forlì e Ravenna (sede Bologna):
Presidente: Bonfiglio dott. Aldo, vice prefetto;
Membri: Addari dott. Francesco, medico provinciale; Bacialli prof. Luigi, direttore clinica ostetrica; Orsini prof. Attilio, libero docente in ostetricia; Bagala Gabriella, ostetrica condotta;
Segretario: Finizio dott. Salvatore, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

13) Per le provincie di Arezzo, Firenze e Perugia (sede Firenze):
Presidente: Mazzolani dott. Ugo, vice prefetto;
Membri: Piccininni dott. Francesco, medico provinciale; Decio prof. Cesare, direttore clinica ostetrica; Basso prof. Giuseppe, libero docente in ostetricia; Gavazzi Ballati Argia, ostetrica condotta;
Segretario: Boselli dott. Raffaele, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

14) Per le provincie di Livorno e Pisa (sede Pisa):
Presidente: Taddeucci dott. Carlo, vice prefetto;
Membri: Pasero dott. Costantino, medico provinciale; Bogi professor Dino, docente in ostetricia; Gentili prof. Attilio, direttore clinica ostetrica; Gurlfetti Laura, ostetrica condotta;
Segretario: Maninchedda dott. Beniamino, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

15) Per le provincie di Siena e Grosseto (sede Siena):
Presidente: De Rosa dott. Emanuele, vice prefetto;
Membri: Giraldi dott. Enea, medico provin.; Spirito dott. Francesco, docente clinica ostetrica; Moggi dott. Vittorio, libero esercente specializzato in ostetricia; Borsi Innocenti Ada, ostetrica condotta;
Segretario: Vegni dott. Mario, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

16) Per le provincie di Lucca e Pistoia (sede Lucca):
Presidente: Alpinolo dott. Franci, vice prefetto;
Membri: Romano dott. Angelo, medico provinciale; Sorbi professore Giuseppe, libero docente in ostetricia; Sergiusti dott. Giovanni, libero esercente specializzato in ostetricia; De Battisti Ida, ostetrica condotta;
Segretario: Longo dott. Giovanni, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

17). Per le provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro (sede Camerino):
Presidente: Cetti dott. Angelo, vice prefetto;
Membri: Pezzella dott. Gaetano, medico provinciale; Floris prof. Michele, direttore scuola d'ostetricia; Barone prof. Benigno, primario ospitaliero; Mandolini Elisa, ostetrica condotta;
Segretario: Mangini dott. Cesare, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

18) Per le provincie di Frosinone, Littoria, Rieti, Terni e Viterbo (sede Roma):
Presidente: Bartalini dott. Guido, consigliere di 1ª classe;
Membri: Frongia prof. Ermenegildo, medico provinciale; Galfami prof. Paolo, direttore clinica ostetrica; Bompiani prof. Roberto, primario ospitaliero; Salvischiani Odetta, ostetrica condotta;
Segretario: Troiani dott. Guido, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

19) Per le provincie di Aquila, Chieti, Teramo e Campobasso (sede Aquila):
Presidente: Pollaci dott. Guglielmo, vice prefetto;
Membri: De Marchi dott. Alberto, medico provinciale; Albano dott. Giovanni, docente in ostetricia; Agnifilili dott. Elia, libero esercente specializzato in ostetricia; Stagnini Paola, ostetrica condotta;
Segretario: De Paola dott. Luigi, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

20) Per le provincie di Avellino, Benevento e Napoli (sede Napoli):
Presidente: Guerra dott. Antonio, vice prefetto;
Membri: Beneduce prof. Giovanni, medico provinciale; Cappellani prof. Salvatore, direttore clinica ostetrica; De Nicola professor Renato, libero docente in ostetricia; Leonetti Immacolata, ostetrica condotta;
Segretario: Bugli dott. Raffaele, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

21) Per le provincie di Matera, Potenza e Salerno (sede Salerno):
Presidente: Vacca de Dominicis dott. Arturo, vice prefetto;
Membri: Cusani dott. Mariano, medico provinciale; Tommaselli prof. Antonio, direttore scuola d'ostetricia; Albanese prof. Andrea, libero docente in ostetricia; D'Antuono Anna Matilde, ostetrica condotta;
Segretario: Santoro Gabriele, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.

22) Per le provincie di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce (sede Bari):
Presidente: Nicoli dott Giuseppe, vice prefetto;
Membri: Sica dott. Mario, medico provinciale; Marenghi professor Adolfo, libero docente in ostetricia; Traina prof. Giovanni, libero docente in ostetricia; D'Errico Pietrina, ostetrica condotta;
Segretario: Di Caprio dott. Michele, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

23) Per le provincie di Catanzaro, Cosenza, Messina e Reggio Calabria (sede Messina):
Presidente: Tomaselli dott. Placido, vice prefetto;
Membri: Ferrara dott. Vincenzo, medico provinciale; Tesauro prof. Giuseppe, direttore clinica ostetrica; Garufi prof. Domenico, libero docente in ostetricia; Spinelli Maria, ostetrica condotta;
Segretario: Lombardo dott. Ignazio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

24) Per le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani (sede Palermo):
Presidente: Parisi dott. Umberto, vice prefetto;
Membri: Calamida dott. Enrico, medico provinciale; Scaglione prof. Salvatore, direttore clinica ostetrica; Giaccone dott. Antonino, libero esercente specializzato in ostetricia; Moaverd Lucia, ostetrica condotta;
Segretario: Rocca dott. Ugo, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

25) Per le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari (sede Cagliari):
Presidente: Apicella dott. Alfonso, vice prefetto;
Membri: Simola dott. Dino, medico provinciale; Vozza professor Francesco, direttore clinica ostetrica; Bozzolo prof. Carlo, libero docente in ostetricia; Congia Angela, ostetrica condotta;
Segretario: Di Benedetto dott. Angelo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Le Commissioni giudicatrici inizieranno in tutto il Regno i loro lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nelle sedi in cui sono state costituite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 6 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1169)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso ad un posto di ingegnere aggiunto (personale direttivo - grado 9°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, relativo alle tabelle organiche del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto il R. decreto 12 febbraio 1934, n. 315, che apporta modificazioni alle predette tabelle organiche;
Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la nota 30 gennaio 1941-XIX, n. 6479-1175-2-12-1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza, con procedura d'urgenza l'apertura di un concorso per un posto di ingegnere aggiunto nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli ad un posto di ingegnere aggiunto (personale direttivo - grado 9°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con lo stipendio iniziale, il supplemento di servizio attivo e l'eventuale aggiunta di famiglia corrispondenti a quelli stabiliti dalle norme in vigore per il personale di ruolo dello Stato, appartenente al grado 9° del gruppo *A*.

Al concorso non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art 2.

Possono prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti che alla data del presente decreto non abbiano sorpassato l'età di 28 anni.

Tale limite massimo di età è elevato:

a) di cinque anni nei riguardi degli aspiranti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e di quelli che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato a relative operazioni militari. Il medesimo beneficio si applica agli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, o siano stati legionari fiumani, e che, fruendone, possano eventualmente rientrare nelle condizioni di età previste dal presente articolo, come nel caso che, per altri requisiti posseduti, ricorra, in misura sufficiente, cumulo di elevazioni;

b) ad anni 39 per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari; nonchè per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra, e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

c) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Detto aumento è concesso in aggiunta a quelli eventualmente spettanti in base alle precedenti lettere *a*) e *b*), così che il limite massimo risulta elevato rispettivamente ad anni 37 e 43;

d) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di esse, ed entrambe con quelle previste alle lettere a), b) e c) purchè complessivamente non si superi il quarantacinquesimo anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè degli aspiranti che appartengano al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono essere muniti di diploma di laurea in ingegneria.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, sarà indirizzata al Ministero delle comunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - (Roma, via del Seminario), e dovrà pervenire alla predetta Azienda non oltre il termine di 40 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente bando sarà pubblicato, corredata dei documenti sottoindicati.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, comprese quelle dello stesso Ministero delle comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà specificare il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito, ed elencare tutti i documenti ad essa allegati:

a) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato deve risultare la data precisa d'iscrizione nonchè l'appartenenza al P.N.F. per l'anno XIX.

Gli italiani non regnicoli, e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare l'iscrizione ai Fasci all'estero, mediante certificato in carta legale rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato personalmente dal segretario federale o dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato, o dalle Autorità suindicate se trattasi di non regnicoli o di italiani all'estero, dovrà essere ratificato dal Segretario del Partito, o da uno dei vice Segretari, ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso. Da tale certificato dovrà risultare che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato, firmato per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F., dovrà attestare che essi posseggono il relativo brevetto e sono iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono dispensati dal produrre il certificato di iscrizione al P.N.F. i mutilati od invalidi di guerra;

b) diploma originale, o copia di esso in forma autentica, della laurea in ingegneria.

E' tuttavia consentito produrre, in luogo del diploma originale, il corrispondente certificato, con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto;

c) diploma di abilitazione professionale, nel caso in cui l'abilitazione non risulti dal diploma di laurea. La presentazione del documento è però facoltativa, nel senso che non ne è richiesto obbligatoriamente il possesso.

Anche per tale diploma è ammessa la sostituzione con il corrispondente certificato, sotto la stessa riserva di cui alla lettera b);

d) certificati da cui risultino le votazioni riportate negli esami delle singole materie di tutti i cinque anni del corso universitario e negli esami di laurea ed eventualmente di abilitazione;

e) certificati relativi alle prestazioni professionali rese dal concorrente;

f) estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII e debitamente legalizzato;

g) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

h) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di abituale residenza e legalizzato dal prefetto;

i) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

l) certificato medico di sana e robusta costituzione ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale o da un medico condotto.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato in parola, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o da un medico condotto, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

m) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, produrranno la semplice copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-18 o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra, e corredata dell'apposita dichiarazione integrativa riguardante tale partecipazione, rilasciata dalla competente autorità militare a norma delle vigenti disposizioni.

Gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare, ed i legionari fiumani dovranno documentare tale loro qualità.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dimostreranno la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestazione in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale, nonchè gli orfani o i figli di coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano rispettivamente caduti o divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dovranno comprovare la loro qualità, gli orfani di guerra mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, e i figli degli invalidi mediante uno dei documenti di cui al precedente comma intestato al nome del padre del candidato;

n) stato di famiglia (per i candidati coniugati e per quelli vedovi con prole), su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di domicilio e debitamente legalizzato.

I candidati coniugati dovranno inoltre produrre un certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto legge medesimo.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

o) tutti quegli altri titoli che il concorrente ritenesse di esibire nel proprio interesse, redatti nelle volute forme legali per garantirne l'autenticità.

I certificati di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *i*), *l*), ed *n*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, potranno presentare solo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *m*), *n*), *o*), e copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente Ufficio del personale.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando, salvo, per tale requisito, quanto previsto all'art. 2, lettera *d*), in favore di coloro che contraggono matrimonio od abbiano figli entro la scadenza predetta.

Art. 5.

Delle domande che entro il termine fissato dal proprio comma del precedente art. 4, non pervengano per qualsiasi causa all'indirizzo ivi indicato, o che non siano complete nella documentazione e regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Soltanto nei riguardi dello stato di famiglia, quando questo documento contempli matrimonio o nascita di figli avvenuti fra la data del presente decreto ed il termine di cui sopra, è consentito che esso venga prodotto entro un ulteriore periodo di quindici giorni da tale termine, purchè ne sia stata fatta espressa riserva nella domanda già presentata.

Agli aspiranti che risiedono all'estero o nelle Colonie è consentito di far giungere la sola domanda nel termine stabilito di 40 giorni, salvo a produrre i prescritti documenti non oltre i 30 giorni successivi al termine in parola.

Art. 6.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto sarà pubblicato nel bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Art. 7.

Una Commissione composta del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presidente, del capo del Reparto tecnico dell'Azienda stessa e di un funzionario del Regio istituto sperimentale delle comunicazioni - Sezione P. T. T. - di grado non inferiore al 6°, membri, esaminerà e vaglierà i titoli dei singoli candidati anche ai fini dell'ammissione al concorso, formando poi la graduatoria degli idonei.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario tecnico di grado non inferiore al 7°.

La detta Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 8.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che risultino aver riportato una media non inferiore a ottanta centesimi negli esami dei corsi universitari relativi alle materie elettriche; nonchè ai candidati che, a giudizio della Commissione, ne saranno ritenuti meritevoli per gli altri requisiti di studio o professionali di cui avranno dimostrato il possesso.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che verranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito, saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e integrazioni.

Art. 9.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo riuscito nella graduatoria di cui all'articolo precedente.

La graduatoria stessa verrà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nel Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi con l'indicazione della decorrenza di nomina del riuscito.

Art. 10.

Il candidato prescelto, che, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non assuma servizio nella residenza assegnata entro il termine fissatogli, sarà dichiarato dimissionario, senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare il suo posto, qualora lo ritenga opportuno, al candidato immediatamente seguente in graduatoria.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente nella qualità di ingegnere aggiunto in prova ed ammesso a stipulare un contratto provvisorio della durata di un anno. Durante tale periodo egli avrà titolo allo stipendio iniziale, supplemento di servizio attivo ed eventuale aggiunta di famiglia, inerenti al grado di ingegnere aggiunto.

Se alla fine dell'anno di prova avrà ottenuto giudizio favorevole dal Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, sarà nominato ingegnere aggiunto ed ammesso alla stipulazione del contratto regolare ai sensi del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni, con decorrenza dalla data di assunzione in prova, intendendosi quindi compreso nella durata di tale contratto l'anno prestato in base al contratto provvisorio di cui al primo comma del presente articolo.

Se invece, al termine del periodo di prova, non sarà stato riconosciuto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, idoneo a conseguire la nomina, verrà licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sarà esentato dal periodo di prova il vincitore che già appartenga al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sempre che abbia prestato servizio per almeno un anno nelle mansioni proprie degli ingegneri.

Per quanto altro riguarda sia l'esenzione dal servizio di prova, sia il trattamento economico del vincitore che provenga dal personale a contratto o non a contratto dell'Azienda, ovvero dal personale di ruolo o non di ruolo di altre Amministrazioni statali, saranno applicate, in quanto più favorevoli, le norme generali vigenti in materia per le Amministrazioni dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Roma, addì 10 marzo 1941-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI

(1188)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Esami di idoneità all'insegnamento del latino negli Istituti dell'ordine medio

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la delega rilasciatagli dal Ministro per l'educazione nazionale con decreto Ministeriale 23 febbraio 1941-XIX;

Visto il R. decreto 13 novembre 1931-X, n. 1747, riguardante il passaggio di insegnanti dalle scuole di avviamento professionale ad altri istituti di istruzione media e viceversa, e in particolar modo il suo art. 4;

Ordina:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di idoneità per l'insegnamento del latino per i professori di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale i quali aspirino ad ottenere il passaggio alla cattedra di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali.

Di tali esami sono dispensati coloro che siano stati insegnanti di ruolo in cattedre di ginnasi inferiori o dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali e coloro che per tali cattedre siano riusciti vincitori in un concorso per esame o abbiano conseguito l'abilitazione in base al regolamento 4 settembre 1924-II, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926-V, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930-VIII, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934-XII, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 369.

Art. 2.

Per partecipare ai predetti esami non è dovuto il pagamento di alcuna tassa. Non vi è limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione scritte su carta bollata da L. 6 debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali - Ufficio concorsi scuole medie - entro 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dovranno esservi indicati con precisione il cognome, nome e paternità del candidato e il luogo ove esso intende che gli sia fatta ogni eventuale comunicazione relativa all'esame.

Gli interessati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero - Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali - Ufficio concorsi scuole medie - qualunque cambiamento di domicilio o di residenza; altrimenti il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) il certificato rilasciato dall'autorità scolastica, comprovante che il candidato è insegnante di ruolo di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista;

2) il titolo di abilitazione richiesto dagli attuali ordinamenti scolastici, giusta l'art. 1 del R. decreto 13 novembre 1931-X, n. 1747, e cioè:

il diploma di laurea in lettere, conseguita entro il 31 dicembre 1924-III, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925-IV, ovvero:

il diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto di cui sopra, conseguito entro il 31 dicembre 1925-IV.

Sono esclusi dagli esami i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 3 o non l'abbiano corredata entro il termine stesso di tutti i documenti prescritti; o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati i documenti di cui all'art. 3. La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo del Ministero.

Art. 4.

Il Ministero decide dell'ammissione agli esami o della esclusione dei medesimi.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato: tale provvedimento è definitivo e contro di esso è solo ammesso ricorso al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il canditato si intenderà ammesso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore) e dovrà intervenire alla prova scritta che avrà luogo in Roma nel giorno 8 luglio 1941-XIX, senza attendere alcun speciale preavviso o invito da parte del Ministero.

Art. 5.

Le prove d'esame consistono in una prova scritta di traduzione dall'italiano in latino, della durata di sei ore dalla dettatura del tema, e in una prova orale secondo i programmi approvati col R. decreto 27 ottobre 1932-X, n. 1489 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1932-XI, n. 275) per coloro che aspirino a passare alle cattedre nei corsi inferiori dei ginnasi e nei corsi inferiori degli istituti magistrali o, secondo i programmi approvati con R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1934-XII, n. 176) per coloro che aspirino a passare alle cattedre nei corsi inferiori degli istituti tecnici.

Art. 6.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Le prove, scritta ed orale, avranno inizio alle ore 8.

I candidati ammessi alla prova orale saranno chiamati a gruppi con la indicazione dei rispettivi giorni.

Art. 7.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, il libretto ferroviario o la carta d'identità o la tessera del P. N. F. o la tessera postale di riconoscimento personale, oppure, in difetto di tali documenti, la propria fotografia munita della firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio.

Art. 8.

La Commissione dispone di 10 punti, da assegnare in seguito al giudizio complessivo sulle prove scritta e orale.

Art. 9.

Saranno dichiarati idonei al passaggio alle cattedre di lingua italiana, latina, storia e geografia nei ginnasi inferiori o nei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali, i candidati che avranno conseguito una votazione complessiva di almeno sei decimi. La graduatoria degli idonei sarà compilata per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun candidato per le prove di esame. Nel caso di parità di merito, sarà tenuto conto dei criteri di preferenza di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e successive integrazioni.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Il passaggio alle cattedre nei ginnasi inferiori o nei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali avrà luogo a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 novembre 1931-X, n. 1747.

Art. 11.

Per la composizione della Commissione esaminatrice, lo svolgimento e la valutazione delle prove o per quant'altro occorra per l'esecuzione di questa ordinanza e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi, si applica il regolamento 9 dicembre 1926-V, n. 2480, in quanto non contrasti con le disposizioni di cui al R. decreto 13 novembre 1931-X, n. 1747.

Roma, addì 25 marzo 1941-XIX

Il Sottosegretario di Stato: Bodrero

(1187)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.